



SENTENZA 106/2025

REPUBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE DEI CONTI

TERZA SEZIONE GIURISDIZIONALE CENTRALE D'APPELLO

composta dai seguenti magistrati:

Tammaro MAIELLO Presidente

Anna BOMBINO Consigliere

Quirino LORELLI Consigliere

Antonio PALAZZO Consigliere - relatore

Carola CORRADO

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio di appello iscritto al n. 60380 del ruolo generale, proposto

da

—

omissis, rappresentato, assistito e difeso, giusta delega

in calce al ricorso introduttivo, dall'Avv. Andrea Lippi (C.F.

LPPNDR72E18H501X - p.e.c. andrealippi@ordineavvocatiroma.org)

ed elettivamente domiciliato nel suo studio legale a Roma, in via A.

Baiamonti n. 4, il quale espressamente dichiara di voler ricevere le

comunicazioni inerenti al presente grado di giudizio via fax al

numero 06.37354150 o al suindicato indirizzo p.e.c.

- appellante -

	contro	
	- MINISTERO della DIFESA , in persona del rappresentante legale	
	<i>pro tempore</i> (C.F. 80425650589), con sede a Roma, in viale dell'Esercito	
	n. 186, rappresentato e difeso nel presente grado di giudizio dal	
	Coordinatore della IV Divisione del I Reparto della Direzione	
	generale della Previdenza Militare e della Leva, Dott.ssa Marina	
	Propersi (C.F. PRPMRN60H56H501Y), giusta delega alla	
	rappresentanza in giudizio del Direttore generale della prefata	
	Direzione del 13 settembre 2022, versata in atti, il quale e dichiara di	
	volere ricevere le comunicazioni inerenti al presente grado di giudizio	
	all'indirizzo p.e.c. previmil@postacert.difesa.it	
	- appellato -	
	per la riforma	
	della sentenza n. 852/2021 pronunciata tra le parti dalla Sezione	
	giurisdizionale regionale in composizione monocratica della Corte	
	dei conti per il Lazio, depositata il 18 novembre 2021.	
	Uditi, nella pubblica udienza dell'11 settembre 2024, tenutasi con	
	l'assistenza del segretario d'udienza Dott.ssa Lucia Pellegrino, il	
	relatore, Cons. Antonio Palazzo, l'Avv. Lippi per l'appellante e il Ten.	
	Col. Roberto Sulli per l'appellato Ministero, come da verbale di	
	udienza.	
	Esaminati il ricorso in appello, la memoria di costituzione	
	dell'appellato Ministero, nonché gli ulteriori atti e documenti del	
	fascicolo di causa.	
	Ritenuto in	
	2	

	FATTO	
	1. Con la sentenza n. 852/2021, la Sezione giurisdizionale regionale in	
	composizione monocratica della Corte dei conti per il Lazio ha	
	definito a spese compensate il giudizio instaurato dal sig.	
	OMISSIS contro il Ministero della Difesa per ottenere	
	l'accertamento, a decorrere dalla data della domanda del 30.1.2012:	
	dell'aggravamento dell'infermità <i>"pleurite essudativa dx di origine TBC"</i> - già riconosciuta dipendente da causa di servizio e in	
	relazione alla quale era stata concessa, con decreto ministeriale 30	
	novembre 1974 n. 582, la pensione privilegiata di 8^ ctg. di tab. A,	
	nonché dell'interdipendenza con altra infermità acustica di cui è	
	affetto (ipoacusia neurosensoriale bilaterale sulle alte frequenze	
	acute medio-grave) riconoscendo il diritto del ricorrente alla	
	pensione privilegiata per le infermità dianzi indicate, ascritte, per	
	cumulo, alla 7^ ctg. di tab. A) a vita, con conseguente condanna del	
	Ministero della Difesa al pagamento dei ratei maturati e non	
	riscossi a decorrere dall'11 giugno 2015, oltre agli accessori, e non	
	già, come richiesto, dalla data della domanda (30 gennaio 2012).	
	1.1. Il Giudice di prime cure ha accolto l'eccezione di prescrizione	
	tempestivamente sollevata dal Ministero resistente sulla base del	
	quadro normativo e giurisprudenziale, per cui in materia di ratei di	
	pensione a carico dello Stato, il <i>dies a quo</i> del termine di prescrizione	
	quinquennale è individuato, ai sensi dell'art. 2, del r.d.l. n. 295/1939,	
	come sostituito dall'art. 2 della l. n. 428/1985, nel <i>"giorno in cui il</i>	
	<i>diritto può essere fatto valere"</i> .	
	3	

Invero, nel caso in esame il Giudice di prime con la gravata sentenza ha statuito che: “(...) il dies a quo debba essere individuato nel 23.3.2015, data di adozione e di comunicazione del provvedimento oggetto del presente gravame, in quanto è solo da tale data che il diritto del ricorrente ad ottenere il trattamento pensionistico – richiesto, ma non ottenuto in via amministrativa - poteva essere fatto valere.

Considerato che il primo atto interruttivo della prescrizione ex art. 2943, comma 1, c. c. - costituito dalla domanda giudiziale notificata all'Amministrazione resistente l'11.6.2020 - è intervenuto oltre il successivo quinquennio, l'eccezione di prescrizione deve essere accolta.”

2. Avverso la surriferita sentenza ha interposto appello il sig. , OMISSIS il quale, a mezzo dell'Avv. Lippi, ne ha chiesto a questa Sezione giurisdizionale centrale di appello la parziale riforma per asserita errata applicazione del combinato disposto degli artt. 2943 c.c., 152, 154 e 155 c.g.c., rassegnando le seguenti conclusioni:

“Voglia l'Ecc.ma Corte intestata annullare la sentenza in parte de qua, dichiarando la spettanza del diritto dell'appellante già riconosciuto in primo grado (7^ cat. tab. A) senza alcun limite di prescrizione, fin dalla domanda di aggravamento (30.01.2012), oltre interessi e rivalutazione.

(...)

Si richiede altresì che questa Sezione di Appello, ex art.114 CGC, trattandosi di questione giuridica di massima e di particolare importanza, valuti il deferimento della questione alle Sezioni riunite in sede giurisdizionale” (enfasi nell'originale).

	3. Con memoria depositata il 19 luglio 2024 si è costituito in giudizio	
	il Ministero della Difesa appellato, il quale ha chiesto che l'appello <i>ex</i>	
	<i>adverso</i> sia respinto per infondatezza, non sussistendo la violazione di	
	legge prospettata, e si è opposta alla richiesta rimessione della	
	questione alle Sezioni Riunite in sede giurisdizionale di questa Corte	
	non sussistendo in materia contrasti giurisprudenziali o indirizzi	
	interpretativi o applicativi difformi. Il tutto con vittoria delle spese di	
	giudizio.	
	4. All'udienza pubblica dell'11 settembre 2024 i difensori delle parti	
	hanno sinteticamente esposto le rispettive posizioni e rassegnato le	
	conseguenti conclusioni; al termine della discussione la causa è stata,	
	dunque, trattenuta in decisione.	
	Considerato in	
	DIRITTO	
	L'appello è infondato e va respinto.	
	1. Con un unico motivo di diritto, rubricato " <i>Errata applicazione del</i>	
	<i>combinato disposto degli art. 2943 c.c., 152, 154 e 155 CGC</i> ", la difesa	
	dell'odierno appellante lamenta l'erroneità del capo della sentenza	
	impugnata in cui il Giudice di prime cure ha accolto l'eccezione di	
	prescrizione sollevata dalla controparte ritenendo che nel caso di	
	specie il primo atto interruttivo della prescrizione ex art. 2943, co.1,	
	c.c. fosse costituito dalla notificazione della domanda giudiziale	
	all'Amministrazione resistente, la quale è intervenuta (11 giugno	
	2020) oltre i cinque anni dal momento a decorrere dal quale il	
	ricorrente avrebbe potuto far valere il proprio diritto a ottenere il	
	5	

trattamento pensionistico preteso, momento quest'ultimo coincidente con la comunicazione del provvedimento ministeriale gravato in primo grado (23 marzo 2015).

1.1. Ad avviso della difesa dell'odierno appellante, infatti, il Giudice di prime cure avrebbe obliterated che a seguito della riforma disposta dal nuovo codice di giustizia contabile i giudizi pensionistici innanzi alla Corte dei conti sono introdotti con il deposito del ricorso e conseguente iscrizione a ruolo.

La notificazione dell'appello alla controparte avviene solo successivamente, una volta che il giudice designato abbia emesso il decreto di fissazione di udienza, tant'è che l'art. 155, co.3, c.g.c. onera il ricorrente, entro dieci giorni dalla data di comunicazione di quest'ultimo, a notificare entrambi gli atti all'amministrazione contro cui è rivolta la domanda.

Assumendo che nel caso di specie la rimozione dell'atto amministrativo lesivo del diritto del proprio assistito non potesse che avvenire attraverso l'intervento giudiziario, e che dunque “(...) il ricorso giurisdizionale contro il decreto in cui si è manifestata la potestà amministrativa costituisce l'unica possibilità per farlo (sarebbe perfettamente inutile e non produttiva di effetti un'ulteriore messa in mora) (...)” (enfasi nell'originale), ne consegue che l'effetto interruttivo di cui all'art. 2943 c.c. si sarebbe prodotto al momento del deposito del ricorso nella segreteria del giudice adito e non già a quello della sua notificazione all'amministrazione pubblica resistente; e ciò avverrebbe grazie alla retroazione degli effetti notificatori alla data di

deposito del ricorso “(...) visto che l’attività imposta alla parte attrice dalla normativa a seguito del deposito prevede la necessaria attività dell’Organo giurisdizionale (emissione DFU) non disponibile alla parte attrice medesima.”.

1.2. A sostegno della tesi, la difesa dell’odierno appellante richiama la sentenza n. 24891 del 15 settembre 2021 della Terza sezione civile della Suprema Corte di cassazione e, per quanto da essa ricavabile, *a contrario* l’ordinanza n. 27944/2022 della Sesta sezione civile della medesima Corte.

Inoltre, invoca, *mutatis mutandis*, l’applicazione al caso in oggetto del principio, ritenuto ormai consolidato nella giurisprudenza di legittimità, della scissione degli effetti per il notificante e il destinatario dell’atto, che opererebbe anche laddove l’atto abbia natura recettizia, di talché “(...) anche il profilo, di cui all’art. 2943 c.c., della recettizietà della notifica dell’atto di impulso a mezzo del quale si inizia un giudizio, appare superabile (e ampiamente superato) dalla Suprema Corte.”.

2. Il motivo è infondato e va respinto.

2.1. Osserva preliminarmente il Collegio che il giudizio pensionistico celebrato dinanzi alle Sezioni giurisdizionali della Corte dei conti è un giudizio che verte sul rapporto e non sull’atto amministrativo eventualmente impugnato, giacché, come rilevato dalla Corte costituzionale da tempo risalente, “(...) la Corte dei conti non si limita a conoscere dell’atto amministrativo dappoiché il vero oggetto del giudizio è il riconoscimento (o il disconoscimento) di un diritto soggettivo

imprescrittibile, inserito in un rapporto paritetico, a fronte del quale l'atto amministrativo (sia quello conclusivo, sia quello presupposto) si pone solo come sintomo di un atteggiamento contestativo (o favorevole) dell'amministrazione.

In altri termini, proprio perché la controversia riguarda la spettanza del diritto, al giudizio pensionistico non possono applicarsi i limiti propri del giudizio di impugnazione dell'atto amministrativo in sede di giurisdizione generale di legittimità.

Ciò non solo in relazione all'atto impugnato, ma anche con riguardo all'atto presupposto che, sotto il profilo sostanziale, viene "incorporato" nel riconoscimento o nel diniego della posizione soggettiva.". (sent. n. 141/1981; ma ancora prima, vd. sent. n. 8/1976).

2.2. Ritiene il Collegio che siffatta preliminare osservazione renda evidente il motivo per cui non si attagli al caso di specie l'isolato e non condiviso da questo Collegio precedente della Suprema Corte di cassazione (sentenza n. 24891 del 15.9.2021 della Terza sezione civile), richiamato dall'odierno appellante a suffragio della propria tesi.

Invero, nel caso trattato dal Giudice della legittimità nella prefata sentenza l'azione esercitata era un'azione costitutiva necessaria, qual è l'azione revocatoria, mentre nella vicenda qui in esame l'azione esercitata dall'odierno appellante è stata di accertamento (del diritto al trattamento pensionistico preteso e del correlato diritto di credito a ottenere i ratei arretrati e l'adeguamento migliorativo di quelli ancora da percepire) e di condanna (al pagamento di tali ratei e dei relativi accessori del credito) del Ministero resistente.

Ne consegue che la prescrizione accertata dal Giudice di prime, riguardando il preteso diritto di credito a ricevere i ratei pensionistici migliorativi maturati fino a una certa data, avrebbe potuto essere interrotta dall'interessato ai sensi dell'art. 2943, u.c., c.c., vale a dire con *"ogni altro atto che valga a costituire in mora il debitore (...)"*, non ostando a ciò l'esistenza del decreto ministeriale di diniego del trattamento pensionistico preteso.

2.2.1. Peraltro, la stessa ordinanza n. 27944/2022 del 23.9.2022 della Sesta sezione civile della Suprema Corte di cassazione, utilizzata dall'appellante per desumere una conferma alla sua tesi, ne dimostra, all'opposto, l'infondatezza *in iure*, per il fatto che in tale pronuncia il Giudice di legittimità afferma, per quanto qui d'interessa, che:

"(...) l'art. 2943 cod. civ., nel sancire espressamente che la prescrizione è interrotta dalla 'notificazione' dell'atto introduttivo del giudizio, stabilisce una innegabile connessione tra effetto interruttivo e natura recettizia dell'atto, con la conseguenza che la mancata introduzione, nella sfera giuridica del destinatario, dell'atto non consentirà in alcun modo a quest'ultimo di risultare funzionale alla produzione dell'effetto invocato (cfr. Cass. n. 15489 del 07/0/2006). (...).

Nessun rilievo può assumere la circostanza che il tempo decorso dal (presunto) effettivo deposito del ricorso e la sua successiva iscrizione a ruolo sia addebitabile esclusivamente a inerzia e cattiva organizzazione dell'ufficio, dal momento che tale circostanza non impediva comunque al creditore ingiungente di notificare altro diverso atto interruttivo idoneo nelle more a interrompere la prescrizione." (punto 6 dell'ordinanza *de qua*).

2.3. Alla stregua di quanto sopra, dimostratasi priva di fondamento la tesi prospettata dalla difesa dell'odierno appellante, che trovava alimento nell'affermazione secondo cui *il ricorso* giurisdizionale contro il decreto amministrativo di diniego costituisse *“l'unica possibilità”* per interrompere il decorso della prescrizione, il Collegio reputa dunque che nel caso in esame debba darsi continuità all'orientamento ormai consolidato della giurisprudenza di legittimità e maturato proprio in riferimento al rito speciale del lavoro – nel quale, come è noto, la domanda giudiziale è proposta con ricorso – secondo cui:

“(...) in ipotesi di domanda giudiziale proposta con ricorso, l'effetto interruttivo della prescrizione non si produce con il deposito del ricorso giurisdizionale presso la cancelleria del giudice adito, ma solamente con la notificazione dell'atto al convenuto (cfr. ex plurimis, Cass. Sez. L, Sentenza n. 25757 del 09/12/2009, non massimata; Sez. L, Sentenza n. 14862 del 24/06/2009, Rv. 608994; Sez. L, Sentenza n. 22238 del 23/10/2007, Rv. 599577; Sez. L, Sentenza n. 14439 del 29/07/2004, Rv. 575083; Sez. L, Sentenza n. 6343 del 30/03/2004, Rv. 571681; Sez. L, Sentenza n. 16639 del 05/11/2003, Rv. 567926; Sez. L, Sentenza n. 3373 del 06/03/2003, Rv. 560944; Sez. L, Sentenza n. 6423 del 08/05/2001, Rv. 546523; Sez. L, Sentenza n. 12489 del 23/11/1992, Rv. 479654; Sez. L, Sentenza n. 543 del 17/01/1992, Rv. 475360).

Né può invocarsi, a sostegno della tesi sostenuta dal ricorrente, la recente pronunzia delle Sezioni Unite di questa Corte secondo cui «la regola della scissione degli effetti della notificazione per il notificante e per il

destinatario, sancita dalla giurisprudenza costituzionale con riguardo agli atti processuali e non a quelli sostanziali, si estende anche agli effetti sostanziali dei primi ove il diritto non possa farsi valere se non con un atto processuale, sicché, in tal caso, la prescrizione è interrotta dall'atto di esercizio del diritto, ovvero dalla consegna dell'atto all'ufficiale giudiziario per la notifica, mentre in ogni altra ipotesi tale effetto si produce solo dal momento in cui l'atto perviene all'indirizzo del destinatario» (Cass., Sez. U, Sentenza n. 24822 del 09/12/2015, Rv. 637603).

Anche a prescindere dalla dubbia possibilità di estendere il suddetto "principio di scissione degli effetti" alla fase intercorrente tra il deposito del ricorso giurisdizionale e la sua notifica, certo è che nella fattispecie concreta in esame non ci troviamo di fronte ad una ipotesi in cui il diritto non possa farsi valere se non con un atto processuale. Dunque, trova applicazione il principio generale desumibile dall'art. 2943 c.c., per il quale la prescrizione è interrotta solo nel momento in cui l'atto interruttivo viene a conoscenza del destinatario." (così, Corte Suprema di Cassazione, Sesta sezione civile, ord. n. 4034/2017 del 15 febbraio 2017; in senso conforme, Terza sezione civile, ord. n. 8096/2022 del 14 marzo 2022).

3. Per quanto sopra anche la sottoposta richiesta di rimessione della questione alle Sezioni Riunite in sede giurisdizionale di questa Corte non merita accoglimento, in ordine alla quale, come correttamente rilevato dalla difesa ministeriale, non esistono contrasti giurisprudenziali o indirizzi interpretativi o applicativi difformi.

4. Per le ragioni esposte l'appello va dunque rigettato, con conferma integrale della sentenza impugnata.

	5. Sussistono giusti motivi per disporre la compensazione delle spese	
	di lite.	
	6. Non vi è luogo a provvedere per le spese di giudizio.	
	P.Q.M.	
	la Corte dei conti, terza sezione giurisdizionale centrale d'appello,	
	definitivamente pronunciando,	
	RESPINGE	
	l'appello iscritto al n. 60380 del ruolo generale proposto dal sig	
	OMISSIS	
	contro la sentenza n. 852/2021 della Sezione	
	giurisdizionale regionale in composizione monocratica della Corte	
	dei conti per il Lazio, depositata il 18 novembre 2021.	
	Spese compensate.	
	Nulla per le spese di giustizia.	
	Manda alla segreteria per gli adempimenti e le comunicazioni di rito.	
	Così deciso in Roma, nella camera di consiglio dell'11 settembre 2024.	
	L'ESTENSORE	IL PRESIDENTE
	Antonio Palazzo	Tammaro Maiello
	Depositata in Segreteria il 08/07/2025	
	IL DIRIGENTE	
	DECRETO	
	Il Collegio, ravvisati gli estremi per l'applicazione dell'art. 52 del	
	Decreto Legislativo 30 giugno 2003 n. 196,	
	DISPONE	
	12	

	che a cura della Segreteria sia apposta l’annotazione di cui al comma	
	1 di detto articolo 52, a tutela dei diritti della parte privata.	
	Il Presidente	
	Tammaro Maiello	
	Depositato in Segreteria il 08/07/2025	
	Il Dirigente	
	In esecuzione del provvedimento collegiale ai sensi dell’art. 52 del	
	Decreto Legislativo 30 giugno 2003 n. 196, in caso di diffusione	
	omettere le generalità e gli altri dati identificativi della parte privata.	
	Roma, 08/07/2025	
	Il Dirigente	
	13	